

XI

TORNATA DEL 26 MAGGIO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Giuramento dei senatori Fracassi, Orsini-Baroni, Solinas-Apostoli, Placido, Mazziotti e Camerano (pag. 206) — Risultato di votazione (pag. 207) — Comunicazione (pag. 207) — Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (pag. 207) — Votazione a scrutinio segreto (pag. 208) — Chiusura e risultato di votazione (pag. 208) — Presentazione di relazione (pag. 209) — Giuramento dei senatori Torrigiani Filippo, Cencelli e Torrigiani Luigi (pag. 209) — Presentazione di relazione (pag. 209) — Per i Cacciatori delle Alpi: parole del senatore Cavalli (pag. 209), del Presidente (pag. 210) e del ministro degli affari esteri (pag. 210) — Presentazione di documenti (pag. 210) — Rinvio allo scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge: « Approvazione dell'eccedenza d'impegni per la somma di lire 12,554.01 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 28: - Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi (Spesa obbligatoria) - dello stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1907-908 » (N. 22); « Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909 » (N. 32) (pag. 210) — Giuramento del senatore Perla (pag. 220) — Discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle Camere di commercio ed arti del Regno » (pag. 217) — Nella discussione generale parlano i senatori Parpaglia (pag. 217) e Finali (pag. 222), il relatore, senatore Bettoni (pag. 220) e il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 220) — Presta giuramento il senatore Tamassia (pag. 222) — Si riprende la discussione del disegno di legge, e si approvano senza osservazioni gli articoli da 1 a 13 (pag. 222) — Su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, accettata dall'Ufficio centrale, l'art. 14 è approvato nel testo del disegno ministeriale (pag. 225) — Si approva l'art. 15 dopo osservazioni del senatore Pisa (pag. 226) alle quali rispondono il relatore, senatore Bettoni, (pag. 227) e il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 227) — Gli articoli 16, 17 e 18, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sono rinviati alla Commissione (pag. 227) — Senza discussione si approvano gli articoli 19, 20 e 21 (pag. 227) — Sull'art. 22 parlano i senatori Borgatta (pag. 229), Parpaglia (pag. 229), Pisa (pag. 229), Finali (pag. 230), Cadolini (pag. 230), il relatore, senatore Bettoni (pag. 228) e il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 228); l'articolo viene approvato nel testo ministeriale — Senza discussione si approvano gli articoli da 23 a 29 (pag. 231) — L'art. 30 è sospeso (pag. 232) — Si approvano senza discussione gli articoli da 31 a 39 (pag. 233) — L'art. 40 è approvato dopo osservazioni del senatore Finali alle quali dà risposta il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 234) — Senza discussione si approvano gli articoli da 41 a 44 (pag. 234) — L'art. 45 è approvato con un emendamento proposto dal ministro*

di agricoltura, industria e commercio, il quale dà anche risposta ad una osservazione del senatore Manassei (pag. 236) — Senza discussione sono approvati gli articoli da 46 a 49 (pag. 236) — Il seguito della discussione è rimandato alla successiva tornata — Presentazione di relazioni e di un disegno di legge (pag. 235).

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: i ministri degli affari esteri, del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, di agricoltura, industria e commercio.

ARRIVABENE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Fracassi di Torre Rossano marchese Domenico, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Biscaretti e Di Collobiano di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Fracassi di Torre Rossano è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al senatore Fracassi di Torre Rossano marchese Domenico del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Orsini-Baroni Francesco, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Arrivabene e Borgatta di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Orsini-Baroni Francesco è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al senatore Orsini-Baroni Francesco del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Solinas-Apostoli dott. Giammaria, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Pargaglia e Fabrizi di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Solinas-Apostoli è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor dott. Giammaria Solinas-Apostoli del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor avv. Placido Pasquale, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Astengo e De Marinis di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Placido Pasquale è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor avv. Placido Pasquale del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor avv. Matteo Mazziotti, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Serena e Finali di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Mazziotti è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor avv. Matteo Mazziotti del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor prof. Lorenzo Camerano, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Mariotti Giovanni e Biscaretti di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Camerano è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor prof. Camerano del pre-

stato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Per la nomina di sei commissari di vigilanza sull'Amministrazione delle ferrovie dello Stato:

Senatori votanti	95
Maggioranza	48
Il senatore Borgatta	ebbe voti 68
» Di Marzo	» 63
» Arrivabene	» 59
» Riolo	» 53
» Reynaudi	» 51
» Sismondo	» 42
» Veronese	» 26
» Bettoni	» 21
» Colonna Prospero	» 6
» Colombo	» 6
Voti nulli o dispersi	19

Eletti i signori senatori Borgatta, Di Marzo, Arrivabene, Riolo, Reynaudi.

Ballottaggio tra gli onorevoli senatori Sismondo e Veronese.

Per la nomina di un commissario di vigilanza al Debito pubblico:

Senatori votanti	97
Maggioranza	49
Il senatore Bodio	ebbe voti 25
» Rossi Giovanni	» 23
» Tiepolo	» 12
» Colombo	» 7
Voti nulli o dispersi	17
Schede bianche	13

Nessuno avendo riportato la maggioranza dei voti, proclamo il ballottaggio tra i senatori Bodio e Rossi Giovanni.

Per la nomina di un commissario per la Commissione dei decreti registrati con riserva:

Senatori votanti	94
Maggioranza	48
Il senatore Petrella	ebbe voti 75
Voti nulli o dispersi	9
Schede bianche	10

Eletto il senatore Petrella.

Alle votazioni di ballottaggio si procederà nella seduta di domani.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che, in luogo del senatore Mariotti Giovanni, dimissionario, ho chiamato a far parte della Commissione permanente di istruzione dell'Alta Corte di giustizia il senatore Falconi Nicola.

Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ».

Prego l'onor. senatore Municchi, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Torrigiani marchese Filippo.

MUNICCHI, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con R. decreto del 4 aprile u. s. è stato nominato senatore del Regno per la categoria 3^a dell'art. 33 dello Statuto l'onor. marchese Filippo Torrigiani che fu deputato al Parlamento in otto Legislature, cioè dalla XV alla XXII.

La vostra Commissione riconosciuta la validità del titolo e concorrendo nell'onor. Filippo Torrigiani tutti i requisiti voluti dallo Statuto ha l'onore di proporre, all'unanimità di voti la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego lo stesso onor. senatore Municchi, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Tamassia prof. Arrigo.

MUNICCHI, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con R. decreto del 4 aprile u. d. è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 18^a dell'art. 33 dello Statuto, il professore Arrigo Tamassia membro effettivo, fino dal 31 marzo 1892, del R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti.

La vostra Commissione, riconosciuta la validità del titolo e concorrendo nel professore Tamassia tutti i requisiti voluti dallo Statuto, ha l'onore di proporre, all'unanimità di voti, la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'onor. senatore Melodia, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Savorgnan di Brazzà conte Filippo.

MELODIA, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 4 aprile 1909 e per la categoria 21^a, art. 33 dello Statuto, venne nominato senatore del Regno il signor conte Filippo Savorgnan di Brazzà.

Riconosciuta la validità del titolo e concorrendo gli altri requisiti prescritti, la vostra Commissione, a voti unanimi, ha l'onore di proporvene la convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'onor. senatore Colonna Fabrizio, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Minesso avv. Leopoldo.

COLONNA FABRIZIO, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con R. decreto in data 4 aprile decorso, per la categoria 16^a dell'articolo 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno il signor avv. Leopoldo Minesso. Dai documenti presentati rimane accertato che il Minesso ha tre elezioni a presidente del Consiglio provinciale di Treviso, 1906, 1907 e 1908, ed avendo gli altri requisiti voluti, la vostra Commissione, all'unanimità di voti, ha l'onore di proporvene la convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'onor. senatore Colonna Fabrizio, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Torlonia duca Leopoldo.

COLONNA FABRIZIO, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con R. decreto in data del 4 aprile corrente anno, per la categoria 3^a dell'art. 33 dello Statuto fondamentale del Regno, è stato nominato senatore del Regno il duca Leopoldo Torlonia, che fu deputato al Parlamento per cinque Legislature, cioè XV, XVI, XX, XXI e XXII.

La vostra Commissione avendo riscontrato esatto il titolo e concorrendo gli altri requisiti voluti, all'unanimità di voti, ha l'onore di proporvene la convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'onor. senatore Colonna Fabrizio, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Torrigiani Luigi.

COLONNA FABRIZIO, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Per la categoria 16^a dell'art. 33 dello Statuto fondamentale del Regno, con R. decreto in data 4 aprile dell'anno corrente, è stato nominato senatore del Regno il signor Luigi Torrigiani, che fu eletto presidente del Consiglio provinciale di Parma dodici volte consecutive dal 1897 al 1908.

La vostra Commissione, avendo riconosciuto esatto il titolo di nomina e concorrendo gli altri requisiti voluti, all'unanimità di voti, ha l'onore di proporvene la convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto per la nomina a senatori dei signori Minesso avv. Leopoldo, Savorgnan di Brazzà conte Filippo, Tamassia prof. Arrigo, Torrigiani marchese Filippo, Torlonia duca Leopoldo e Torrigiani Luigi, sui quali la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ha riferito favorevolmente.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione, e prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dal computo dei voti risulta che il Senato ha convalidato le nomine dei nuovi senatori: Minesso avv. Leopoldo, Savorgnan di Brazzà conte Filippo, Tamassia prof. Arrigo, Torlonia duca Leopoldo, Torrigiani marchese Filippo e Torrigiani Luigi.

In conseguenza li dichiaro ammessi alla prestazione del giuramento.

Presentazione di relazione.

VACCAJ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VACCAJ. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Concorso dello Stato nelle spese per l'VIII Esposizione internazionale d'arte moderna in Venezia ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Vaccaj della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e posta all'ordine del giorno.

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor marchese Torrigiani Filippo, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Finali e Fabrizi di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Torrigiani Filippo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor marchese Filippo Torrigiani del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor senatore conte Alberto Cencelli, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Colonna Fabrizio e Annaratone di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Cencelli è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor conte Alberto Cencelli del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor senatore Torrigiani Luigi, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Mariotti Giovanni e Rattazzi di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Torrigiani Luigi è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al senatore Torrigiani Luigi del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Presentazione di relazione.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. In nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Maggiori assegnazioni per la spedizione militare in Cina ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Finali della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita ai signori senatori.

Per i Cacciatori delle Alpi.

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. Ricorre oggi l'anniversario di una memoranda giornata, nella quale i Cacciatori delle Alpi mostrarono quanto valore avevano i volontari italiani e quanto sacrificio costava la patria indipendenza.

Il Governo, con grande giustizia e con alto patriottismo, volle ricordati i gloriosi combattimenti dei Cacciatori delle Alpi nella campagna del 1859 col dare la medaglia al valore alle bandiere del 51° e 52° reggimento di fanteria, come quelli che del Corpo dei cacciatori delle Alpi conservano l'eredità. Noi abbiamo ancora il vanto e l'onore di avere fra i nostri colleghi due venerandi uomini: uno, che come rappresentante Commissario di Vittorio Emanuele, nella condizione civile, affrontava la forza austriaca, Emilio Visconti-Venosta; l'altro, che combatteva nella giornata del 26 maggio 1859, Giovanni Cadolini, il quale ancora tanto giovane, a 18 anni, era stato ferito sotto le mura

di Roma. A questi venerandi colleghi l'augurio di lunga vita, il tributo del nostro omaggio.

Così ringrazio il Governo di aver reso giustizia e alto onore alle armi garibaldine, alle armi dei volontari.

Questo è il vero modo di associare i volontari all'esercito. Evviva l'Italia! (*Approvazioni vivissime; applausi*).

PRESIDENTE. Son certo d'interpretare il sentimento del Senato, affermando che l'Assemblea è unanime nell'unirsi alle parole ed ai voti espressi dal senatore Cavalli.

Qui sono caldi e ferventi oggi i sensi di amor patrio, di fede nella unità italiana, nel programma compiuto colla bandiera Sabauda *Italia libera con Casa di Savoia* come erano in quei giorni. (*Applausi*).

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Il senatore Cavalli ha evocato grandiosi avvenimenti, che sono storia e ancora paiono leggenda e il cui ricordo loro commove grandemente l'animo nostro e quello di coloro che ebbero la ventura di prendervi parte, come commuovono l'animo di coloro che, non avendo potuto prendervi parte, ne hanno inteso narrare e hanno dovuto esclamare con dolore: io non vi era.

A nome del Governo, mi associo alle nobilissime parole del senatore Cavalli, che rispondono a quei sentimenti patriottici, che sono sempre stati vivissimi in questa Assemblea. (*Approvazioni vivissime; applausi*).

Presentazione di documenti.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di comunicare al Senato il trattato di arbitrato cogli Stati Uniti ed il trattato di arbitrato Italo-Francese ed Inglese. Presento altresì la relazione della Commissione sul fondo di emigrazione, e la relazione del Commissariato per il servizio di emigrazione per l'anno 1908-909.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro degli affari esteri della presentazione di questi documenti che saranno posti a disposizione dei signori senatori.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione dell'eccedenza d'impegni per la somma di lire 12,554.01 verificatesi sull'assegnazione del capitolo 28: - Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi (Spesa obbligatoria) - dello stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1907-908 » (N. 22).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione dell'eccedenza d'impegni per la somma di lire 12,554.01 verificatesi sull'assegnazione del capitolo 28: - Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi (Spesa obbligatoria) - dello stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1907-908 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 12,554.01, verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 28: « Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi », dello stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1907-908.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa, e, trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909 » (N. 32).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori e nuove assegnazioni di lire 3,926,500 e le diminuzioni di stanziamento per somma eguale nei capitoli

dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-1909, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

È approvata altresì la istituzione dei capitoli 168-*bis* e 168-*quater*, compresi nella tabella medesima.

Tabella di maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909.

Maggiori e nuove assegnazioni.

Cap. n. 5. Spese per la copiatura a cottimo L.	10,000
» 7. Ministero - Spese d'ufficio »	17,000
» 8. Ministero - Fitto locali per uffici dell'Amministrazione centrale (Spese fisse) »	2,400
» 9. Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali »	3,000
» 12. Consiglio di Stato - Spese d'ufficio »	1,500
» 14. Funzioni pubbliche e feste governative »	20,000
» 15. Medaglie, diplomi e sussidi per atti di valor civile »	3,000
» 19. Indennità di traslocamento agli impiegati »	60,000
» 20. Indennità di missioni »	500,000
» 22. Spese di posta »	4,000
» 23. Spese di stampa »	40,000
» 24. Provvista di carta ed oggetti vari di cancelleria »	8,000
» 26. Compensi agli impiegati e scrivani dell'Amministrazione centrale per lavori straordinari e compensi al personale di servizio per maggiore orario »	16,000
» 27. Sussidi ad impiegati ed al basso personale in attività di servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale, del Consiglio di Stato e degli Archivi di Stato »	10,000
» 28. Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione dell'interno, e loro famiglie »	10,000
» 32. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per le pensioni ordinarie (Spese fisse) »	500,000
» 35. Archivi di Stato - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	1,000
» 37. Fitto locali per gli Archivi di Stato (Spese fisse) »	300
» 38. Manutenzione dei locali e del mobilio degli Archivi di Stato »	40,000
» 40. Amministrazione provinciale - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	3,000
» 43. Spese eventuali di ufficio per l'Amministrazione provinciale e per vestiario uniforme agli uscieri delle principali prefetture del Regno »	5,300
» 45. Compensi agli impiegati dell'Amministrazione provinciale per lavori straordinari »	5,000
» 49. <i>Gazzetta Ufficiale</i> del Regno e <i>Foglio degli annunci</i> nelle provincie - Spese di stampa e di posta »	30,000
» 53. Spese di spedalità e simili »	100,000
<i>Da riportarsi</i> L.	<u>1,389,500</u>

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MAGGIO 1909

	<i>Riporto</i> . . . L.	1,389,500
Cap. n. 56.	Indennità ai membri delle Commissioni provinciali, e del Consiglio superiore di assistenza e di beneficenza pubblica - Spese di cancelleria, di copiatura, di lavori straordinari e varie per il funzionamento delle singole Commissioni e del Consiglio superiore . . . »	5,000
» 60.	Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali »	240,000
» 62.	Dispensari celtici - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma »	900
» 63.	Indennità ai componenti le Commissioni sanitarie, le Commissioni giudicatrici dei concorsi pel personale tecnico, centrale e provinciale, dipendente dalla Direzione generale della sanità pubblica, il Consiglio superiore di sanità e i Consigli provinciali sanitari e indennità di missioni all'estero per servizio sanitario »	25,000
» 66.	Spese per il funzionamento dei laboratori della sanità pubblica »	18,000
» 68.	Spese varie per i servizi della sanità pubblica - Compensi a persone estranee all'Amministrazione per lavori eseguiti nell'interesse della sanità pubblica, che non possono imputarsi neanche per analogia ad altri capitoli del bilancio - Medaglie ai benemeriti della salute pubblica - Acquisto di opere scientifiche tecnico-sanitarie e spese diverse che non trovino luogo negli altri capitoli per le spese della sanità pubblica »	60,000
» 70.	Stabilimento termale di Acqui per gli indigenti - Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti . . . »	12,000
» 71.	Lavori di miglioramento e manutenzione delle stazioni sanitarie »	70,000
» 78.	Retribuzioni al personale straordinario, ed altri assegni e indennità e spese varie per visite di transito del bestiame per la frontiera e per la visita veterinaria nei porti - Spesa per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero - Compensi ai veterinari per lavori straordinari nell'interesse della polizia zootica »	28,000
» 80.	Sussidi per aiutare l'istituzione di condotte veterinarie consorziali e comunali »	20,000
» 81.	Quota a carico dello Stato per pagamento delle indennità per abbattimento di animali »	5,000
» 82.	Fitto di locali per gli uffici dei veterinari di confine (Spese fisse) »	1,000
» 88.	Spese di ufficio per la sicurezza pubblica (Spese fisse). »	30,000
» 91.	Spese occorrenti per il funzionamento del laboratorio	

Da riportarsi . . . L. 1,904,400

	<i>Riporto</i>	L. 1,904,400
	per le sostanze esplosive e per la Commissione consultiva (art. 4 legge 11 luglio 1907, n. 491) . . . »	22,000
Cap. n. 93.	Indennità di alloggio agli ufficiali di pubblica sicurezza, ai graduati ed alle guardie di città ed agli agenti sedentari (articolo 2 della legge 30 dicembre 1906, n. 648) »	100,000
»	96. Spese per trasferte ai funzionari, agli ufficiali, alle guardie di città ed agli altri agenti di pubblica sicurezza per servizi fuori residenza, e per trasferimento alle guardie di città »	500,000
»	99. Sussidi ai funzionari, agli impiegati ed uscieri di pubblica sicurezza, agli ufficiali ed alle guardie di città. »	5,000
»	104. Personale incaricato dell'istruzione e servizio sanitario delle guardie di città - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	1,000
»	110. Fitto di locali per gli uffici di pubblica sicurezza e per le delegazioni distaccate (Spese fisse). »	13,000
»	111. Manutenzione dei locali ed acquisto e manutenzione dei mobili, per gli uffici di pubblica sicurezza, per le delegazioni distaccate e per la scuola allievi guardie di città »	20,000
»	114. Spese di trasporto, abiti alla borghese, lanterne ed altre relative per i reali carabinieri »	80,000
»	115. Spese di cancelleria per i reali carabinieri (Spese fisse) »	1,000
»	116. Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica; indennità di trasferta e trasporto di guardie di città e agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento; spese pel rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe »	30,000
»	121. Acquisto, manutenzione, riparazione e trasporto delle biciclette in servizio dei reali carabinieri . . . »	38,000
»	125. Personale di sorveglianza e di disciplina dei riformatori governativi - Indennità di residenza in Roma »	1,000
»	129. Indennità in mancanza dell'alloggio in natura agli ispettori generali di 2 ^a classe, direttori, funzionanti da direttori e censori dei riformatori governativi, indennità di disagiata residenza agli impiegati effettivi di ruolo, agli agronomi, ai sanitari e cappellani addetti a stabilimenti posti in località isolate e malsane (Spese fisse) »	9,000
»	130. Spese d'ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari - Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica »	16,600

Da riportarsi L. 2,741,000

	<i>Riporto</i> . . . L.	2,741,000
Cap. n. 133. Spese di viaggio agli agenti carcerari . . . »		55,000
» 135. Carceri - Spese per esami e studi preparatorî . . »		4,000
» 138. Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli inservienti liberi, agli assistenti farmacisti e tassatori di medicinali per le carceri »		20,000
» 141. Trasporto dei detenuti ed indennità di trasferte alle guardie »		130,000
» 143. Servizio delle manifatture carcerarie - Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi e utensili . . »		100,000
» 144. Servizio delle manifatture carcerarie - Provviste di materie prime ed accessorie (articoli 1 e 3 della legge 10 febbraio 1898, n. 31) »		350,000
» 145. Servizio delle manifatture carcerarie - Mercedi ai detenuti lavoranti e compensi straordinari . . . »		80,000
» 146. Servizio delle manifatture carcerarie - Retribuzioni e compensi ai capi d'arte liberi, agli agenti carcerari funzionanti da capi d'arte, ai commissionari, agl'inservienti ed agli agronomi, aiuti agronomi, assistenti tecnici, e retribuzioni agli operai liberi per i lavori di rifinitura di manufatti ed anche a persone estranee per servizi resi nell'interesse delle manifatture carcerarie »		28,000
» 147. Servizio delle manifatture carcerarie - Carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggio e trasporti - Minute spese per le lavorazioni »		40,000
» 151. Manutenzione dei fabbricati carcerari »		200,000
» 168 -bis. Contributo dello Stato, a termini dell'art. 60 della legge 14 luglio 1907, n. 562, per le condutture di acqua potabile e pozzi artesiani che si costruiranno nei comuni della Sardegna »		102,500
» 168-quater. Spesa suppletiva per i lavori di sistemazione degli uffici della questura di Roma nei locali della caserma di Santa Marta »		76,000
	<u>L.</u>	<u>3,926,500</u>

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n.	10. Consiglio di Stato - Personale (Spese fisse) L.	46,500
»	34. Archivi di Stato - Personale (Spese fisse). . . . »	10,000
»	39. Amministrazione provinciale - Personale (Spese fisse) »	30,000
»	42. Spese d'ufficio per l'Amministrazione provinciale (Spese fisse). »	5,300
»	57. Indennità ai membri delle Commissioni provinciali di vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alie- nati curati in casa privata - Spese varie per il loro funzionamento »	25,000
»	64. Laboratori della Sanità pubblica - Personale (Spese fisse). »	2,000
»	75. Veterinari provinciali - Stipendi (Spese fisse) . . . »	8,000
»	77. Veterinari governativi di confine e di porto - Perso- nale - Legge 24 marzo 1907, n. 91 (Spese fisse) »	10,000
»	86. Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Per- sonale (Spese fisse) »	300,000
»	87. Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Per- sonale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	3,000
»	90. Laboratorio chimico per le sostanze esplosive - Per- sonale, art. 2 legge 11 luglio 1907, n. 491 (Spese fisse) »	20,000
»	90-bis. Laboratorio chimico per le sostanze esplosive - Personale - Indennità di residenza in Roma . . »	800
»	92. Corpo delle guardie di città - Stipendi e paghe al per- sonale, indennità di carica e soprassoldi annessi alla medaglia al merito di servizio (Spese fisse) . . »	950,000
»	95. Guardie di città - Premi d'ingaggio, di rafferma e so- prassoldi di rafferma. »	30,000
»	97. Compensi al personale di pubblica sicurezza, agli uffi- ciali, alle guardie di città, ed altri agenti di pub- blica sicurezza nonchè agli uscieri ed ai commessi di questura e di sezioni, al personale di altre Am- ministrazioni ed a privati cittadini per concorso nell'arresto di malfattori e per altri servizi prestati nell'interesse dell'Amministrazione della pubblica si- curezza - Premi per arresto di latitanti e per seque- stro d'armi »	30,000
»	103. Istruzione e servizio sanitario per le guardie di città - Assegni ai maestri e medici di nomina ministeriale (Spese fisse) »	5,000
»	118. Contributo del Ministero dell'interno a complemento della somma stanziata nel bilancio del Ministero della guerra per le spese relative all'arma dei Reali cara- binieri »	1,271,200

Da riportarsi . . . L. 2,746,800

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MAGGIO 1909

	<i>Riporto</i>	L. 2,746,800
Cap. n. 122.	Carceri - Personale di direzione, di amministrazione e tecnico (Spese fisse)	» 20,000
» 126.	Personale di custodia, sanitario, religioso, e d'istruzione delle carceri (Spese fisse).	» 130,000
» 127.	Personale di custodia - Indennità di alloggio	» 100,000
» 128.	Personale di custodia - Premi annessi alla medaglia di servizio.	» 25,000
» 131.	Personale di custodia - Premi d'ingaggio, di rafferma e soprassoldo	» 150,000
» 136.	Mantenimento dei detenuti e degli inservienti, combustibile e stoviglie	» 500,000
» 139.	Mantenimento nei riformatori privati dei giovani ricoverati per correzione paterna e per oziosità e vagabondaggio	» 168,000
» 142.	Provvista e manutenzione di vetture e vagoni cellulari per il trasporto dei detenuti	» 50,000
» 148.	Servizio delle manifatture carcerarie - Indennità per gite fuori di residenza	» 1,000
» 149.	Fitto di locali di proprietà privata per le carceri (Spese fisse).	» 10,000
» 157.	Assegni di disponibilità (Spese fisse)	» 15,000
» 161.	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3 ^a , art. 2 e 8) »	» 10,700
	Totale	L. <u>3,926,500</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, si voterà poi a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle Camere di commercio ed arti del Regno » (N. 2-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle Camere di commercio ed arti del Regno ».

Chiedo all'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio se accetta che la discussione si apra sul progetto modificato dalla Commissione.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Accetto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario,* legge.

(V. Stampato N. 2-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Sono lieto di associarmi al plauso generale con cui fu accolto questo disegno di legge, e ne do sincera lode all'onorevole ministro che ha la fortuna di condurlo in porto. Indubbiamente bisogna riconoscere che la legge del 6 luglio 1882, che dura da 45 anni, sulle Camere di commercio fece buona prova, e però pur necessita riconoscere che col tempo e nella pratica si manifestarono deficienze, e quello che più importa ammettere che l'Italia nel campo del commercio e delle industrie ha fatto passi importantissimi, tanto da far sentire il bisogno di nuove disposizioni, perchè le Camere di commercio rispondano al loro mandato per raggiungere il fine che da tutti si vuole.

Fra le molte disposizioni due sono per me notevoli per la loro pratica utilità e sono precisamente quelle indicate nell'articolo 5, ai §§ *d* ed *e*. Colla prima si impone alla Camera di commercio di compilare, ed ove occorra successivamente modificare, l'elenco degli usi e consuetudini commerciali del proprio distretto e rilasciarne a richiesta apposito certificato. Il nostro, come tutti i Codici di commercio, non ha potuto disconoscere gli usi e consuetudini locali nelle contrattazioni e transazioni commerciali, perchè ciò è nella indole e nella natura delle cose, e d'altra parte il Codice non poteva determinare e direi elencare questi usi e consuetudini che variano da regione a regione, da paese a paese. In queste condizioni ci troviamo in uno stato di incertezza nel determinare tali consuetudini. Nelle contestazioni commerciali si mettono in campo usi e consuetudini, che spesso cadauno foggia a suo modo, è una tenzone per stabilire questi usi, e di necessità, quasi sempre, si deve ricorrere alla pericolosa e sospetta prova per testimoni. Con questa disposizione il legislatore si propone di eliminare quest'inconveniente. Le Camere di commercio, dopo maturo esame, determinano quali sono gli usi e consuetudini in materia commerciale nel loro distretto, e questa classifica e questa designazione, ed unicamente questa, deve essere la base per dirimere le contestazioni sulla materia; a questo fine provvede che a richiesta di chiunque abbia interesse debba la Camera di commercio rilasciare apposito certificato. Non si può così mettere in dubbio l'utilità pratica di questa disposizione.

Si può però osservare che non è scevro di pericoli lasciare questa facoltà alle Camere di commercio, e senza alcuno ulteriore controllo e garanzia abbandonare una materia così importante ai criteri spesso fluttuanti dei consiglieri della Camera di commercio. Sarebbe necessaria la garanzia del ricorso al Ministero che dovrebbe provvedere, sentito il Consiglio del commercio, od un altro mezzo più consentaneo.

La questione a mio avviso è grave e certo io non mi attento a fare proposte, nè credo sia prudente deciderla incidentalmente. Certa cosa è che pur con tale inconveniente si fa un notevole progresso, ed indubbiamente saranno minori le incertezze ed i pericoli di quanto lo sieno oggi.

Colla disposizione del paragrafo s'impone l'obbligo alle Camere di commercio di registrare la costituzione, modificazione, o creazione di ditte o società, anche d'ufficio, se mancasse la denuncia per parte del commerciante od industriale. Questo provvedimento a mio avviso è di massimo valore perchè ora manca qualunque garanzia. Ora apparisce e sparisce il negoziante e muta di veste colla massima disinvoltura. Nasce clandestinamente e spesso dolosamente muore ingannando la buona fede del pubblico, e truffando anche l'erario dello Stato. Importa sapere chi è veramente e legalmente commerciante, per i molteplici rapporti che può creare la sua qualità e condizione. Compilato l'elenco ufficiale dei commercianti si ha per tutti una garanzia per le contrattazioni e per tutti i suoi effetti d'indole commerciale.

Nell'altro ramo del Parlamento vi fu viva discussione per consentire l'elettorato alle donne che esercitano il commercio per la elezione dei consiglieri delle Camere. Il Ministero nel suo disegno di legge presentato alla Camera dei deputati aveva proposto di accordare alle donne il voto indiretto, ossia per delegazione, e la Commissione proponeva il voto diretto dapoi che, non pareva giustificato che si avesse paura, che la donna intervenisse personalmente ai Comizi. Il ministro dopo lunga discussione non consentì neppure il voto indiretto che egli stesso aveva proposto. La Commissione della Camera ed alcuni oratori sostennero la necessità di concedere l'elettorato commerciale alle donne, quando a loro fu dal Codice di commercio riconosciuta la facoltà di esercitare la mercatura colla pienezza di tutti i diritti, doveri e pericoli. La legge avea riconosciuto in loro la capacità, l'intelligenza, l'autorità, la fiducia per esercitare e dirigere un'industria od un commercio. L'onorevole ministro fece opposizione, giustificandola con una pregiudiziale ed in questo modo costrinse la Commissione ad abbandonare la proposta.

L'onor. ministro, infatti, assicurava che si era già portata alla Camera dei deputati la questione di consentire o no l'elettorato amministrativo alle donne, sostenuta da valenti patrocinatori. Il Governo non avea creduto di assumere, senza maturo esame, la responsabilità di presentare una proposta di tale natura e con saggio e prudente consiglio fu nominata una

Commissione composta di membri autorevolissimi dei due rami del Parlamento e di distinti funzionari, e mi sento in questo momento onorato di avere al mio fianco il suo illustre presidente, il senatore Finali. Questa Commissione, mentre non ha dato ancora il suo avviso sul concedere o no l'elettorato amministrativo, ha unanime riconosciuto doversi consentire l'elettorato commerciale: questo è un diritto professionale, non d'indole politica, è complemento di quella capacità intera che il nostro diritto privato ha riconosciuto nelle donne commercianti, a difesa dei loro interessi e diritti professionali.

Era ovvio che dopo questo autorevole voto il nostro Ufficio centrale insistesse nell'opinione che aveva già manifestata di accordare il diritto di voto alle donne commercianti per la elezione dei consiglieri delle Camere di commercio.

Onorevole ministro, eliminata la pregiudiziale che ella avea accampato, per combattere l'elettorato alle commercianti, a noi è lecito sperare che desisterà dall'opposizione, ed accoglierà di buon grado la proposta della Commissione.

Pensiamo che le Camere di commercio devono rappresentare tutta la classe che esercita il commercio e le industrie, e sarebbe suprema ingiustizia che a circa 24,000 donne commercianti fosse negato il mezzo di tutelare i loro interessi ed i loro diritti, non concorrendo alla nomina dei propri rappresentanti.

Seguendo questi concetti la Commissione ha aggiunto all'art. 16 un paragrafo *g* così concepito: « le donne esercenti commercio o industrie che abbiano compiuto il 21° anno di età e conseguita la licenza del corso elementare obbligatorio ». Ma la Commissione non ha badato che quel paragrafo rimane lettera morta, conservando la prima parte dello stesso art. 16 quale è — e la dimostrazione è facile e direi intuitiva — la prima parte è scritta in questi precisi termini: « Sono elettori coloro che appartengono ad una delle categorie suindicate, e si trovino iscritti nelle liste elettorali politiche dei comuni compresi nella circoscrizione della Camera o che con documenti rilasciati dall'ufficio competente dimostrino di essere iscritti nelle liste elettorali di altri comuni ». Giusta questa disposizione per essere elettore sono

necessari due requisiti, appartenere ad una delle categorie indicate nel detto articolo, ed essere iscritto nelle liste elettorali politiche.

Se non si modifica l'articolo ne segue per assoluta necessità che la donna commerciante avrà uno dei requisiti, ma le manca l'altro di essere cioè iscritta nelle liste degli elettori politici e così non può avere l'elettorato che la Commissione le vuole concedere. Occorre quindi eliminare tale inconveniente se veramente si vuol concedere il voto a quelle donne.

Sarà necessario formulare per le donne che esercitano il commercio una disposizione speciale che non sia compresa nell'art. 16, o specificare che per le donne non è necessario la iscrizione nelle liste elettorali politiche ma sia per loro sufficiente che siano comprese in una delle categorie indicate dall'art. 16, che abbiano raggiunto il ventunesimo anno e sappiano leggere e scrivere. E dico sappiano leggere e scrivere perchè non mi pare opportuno richiedere la licenza del corso elementare, come propone la Commissione, per esercitare il diritto elettorale.

Ma esiste un altro ostacolo che paralizzerebbe il diritto che la Commissione vuol concedere alle donne ed è il disposto dell'art. 18 di questo disegno di legge.

L'art. 18 suona così: « Non sono nè elettori nè eleggibili le persone che la legge comunale e provinciale esclude dall'elettorato e dalla eleggibilità amministrativa ».

Orbene, per disposto dell'articolo 22, lett. *b*, della legge comunale e provinciale, le donne non sono nè elettori nè eleggibili.

Da quanto ho brevemente accennato mi pare in modo evidente dimostrato che per godere dell'elettorato commerciale è necessario che sia il commerciante iscritto nelle liste elettorali politiche ed abbia i requisiti per essere elettore amministrativo, e siccome la donna allo stato attuale della legislazione non può avere nè l'uno nè l'altro, le sarebbe chiusa la porta che con tanta compiacenza la Commissione le vorrebbe aprire.

Posto ciò, se l'onorevole ministro accetta la proposta di accordare alle donne che esercitano il commercio il diritto al voto nelle elezioni delle Camere di commercio, si debbono eliminare queste contraddizioni. Bisogna formulare la disposizione chiara da significare che

per le donne non si richiede che siano iscritte nelle liste elettorali politiche ed amministrative. Io credo che a ciò si ovvierebbe formulando un articolo speciale, non un paragrafo dell'articolo 16. Lascio all'onorevole relatore ed all'onorevole ministro di formulare l'articolo e la sua ubicazione, purchè si raggiunga lo scopo che io ho segnalato.

Con queste brevi osservazioni io concludo col dire che darò il mio voto favorevole a questo disegno di legge perchè esso risponde a un bisogno del commercio e dell'industria italiana, poichè tutti riconoscono quanto sia utile all'industria e al commercio la zelante funzione delle Camere di commercio come tutela di così importanti e vitali interessi e quanta cooperazione prestino allo svolgersi progressivo delle industrie nazionali. (*Approvazioni*).

Giuramento del senatore Perla.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Perla avv. prof. Raffaele, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Giorgi e Serena di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Perla avv. prof. Raffaele è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor Raffaele avv. prof. Perla del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Ora si riprenderà la discussione generale del disegno di legge N. 2-A.

BETTONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BETTONI, *relatore*. La Commissione, mentre consente coll'on. senatore Parpaglia nelle giuste lodi attribuite al disegno di legge conviene che l'art. 16, come è stato modificato, può dar luogo ad equivoco, ed è perciò che, accettando le osservazioni fatte dall'on. Parpaglia, crederebbe opportuno di sopprimere il contenuto della lettera g) come è stato dettato, e di aggiungere un numero due il quale dica: « le donne che esercitano commercio ed industrie, che abbiano compiuto il 21° anno di età, e che sappiano leggere e scrivere ». In questo caso il

numero 2 attuale, che riguarda gli stranieri, diventerebbe numero 3.

Il porre tale disposizione sotto un numero speciale, invece che come un'alinea del numero 1, toglierebbe l'equivoco lamentato dall'on. Parpaglia e la dizione diventerebbe chiara.

Debbo poi avvertire che è avvenuto un errore di stampa alla lettera c); dove è detto: i direttori con firma od istitutori, deve dirsi *istitutori* non *istitutori*.

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Posto che l'egregio relatore ha accettato l'osservazione, proponendo di formarne un n. 2, io credo che, per togliere qualunque possibilità di equivoco, anche quella che crea l'art. 18, sarebbe bene che questa disposizione riguardante le donne formasse un articolo speciale dopo l'art. 18.

Mi pare che questo sarebbe il modo migliore per togliere ogni dubbio. In questo modo sarebbe palese che per le donne che esercitano il commercio non è necessario che godano del diritto all'elettorato politico ed amministrativo prescritto dagli articoli 16 a 18.

BETTONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI, *relatore*. Io credo che sarà conveniente di parlare di questa questione quando dovremo rivedere gli articoli; allora, passando articolo per articolo, probabilmente rimarrà più chiara la discussione.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'approvazione unanime ed il plauso della Commissione alla riforma sottoposta oggi alle deliberazioni del Senato, la breve discussione dalla quale apparisce come essa non abbia sollevato dubbi od obiezioni, è la migliore dimostrazione del favore col quale è accolta.

Io potrei quindi dispensarmi anche di prendere la parola, se non sentissi anzitutto il dovere di ringraziare il relatore, che volle illustrare i concetti e gli intenti ai quali si ispira il disegno di legge, e porre in evidenza i vantaggi che dal nuovo ordinamento deriveranno ad un'istituzione che ha tanta influenza nel movimento delle industrie e dei traffici.

Egualemente sento il dovere di porgere non minori ringraziamenti all'onor. senatore Parpaglia, il quale, dando la sua autorevole adesione alla proposta di legge, ha in modo speciale segnalato l'importanza di alcune disposizioni della medesima, quella cioè per la raccolta degli usi e delle consuetudini commerciali e l'altra concernente la denuncia e il registro delle Ditte commerciali. Mi compiaccio che siasi tanto autorevolmente riconosciuta l'utilità di queste innovazioni. Di certo, e in ciò potrei convenire con l'onor. senatore Parpaglia, la prima di esse non si può dire che risponda pienamente ai suoi fini, e non escludo che possa eventualmente verificarsi alcuno degli inconvenienti con tanto acume da lui additati, e che si erano affacciati anche a me. Però ho pensato a provvedere anzitutto a compiere la raccolta di quegli usi e di quelle consuetudini. L'esperienza ci darà norma per i successivi perfezionamenti.

Finora non è stata fatta sopra questa materia che la compilazione di un volume edito dal Ministero, che incontrò l'universale approvazione e che è riuscito di non lieve utilità. Quando le Camere di commercio faranno quella raccolta in modo regolare e continuo, che sarà seguito con la necessaria vigilanza da parte del Ministero, si gioverà indubbiamente alle contrattazioni commerciali.

Risposto così alle poche osservazioni fattemi, non credo necessario aggiungere altro, perchè è evidente che il disegno di legge risponde alle aspettative della nostra classe industriale e commerciale e ai voti delle sue rappresentanze e delle sue associazioni. Con esso è attuata una riforma invocata da oltre quarant'anni e tentata con vari progetti di legge, d'iniziativa del Governo e del Parlamento.

Io tenni conto degli studi dei miei predecessori che la idearono, la studiarono e la proposero, tra i quali ricordo l'autorevole vostro collega senatore Finali.

Ora brevi dichiarazioni sulla proposta della Commissione per il voto alle donne che esercitano la mercatura.

L'onorevole senatore Parpaglia ha ricordato per quali ragioni io, che pur mi manifestai favorevole al principio, dovetti respingere tale proposta, allorchè fu presentata dalla Giunta parlamentare, che riferì sopra questo disegno

di legge alla Camera. E ciò dovetti fare in omaggio a noti precedenti parlamentari. Infatti, discutendosi una mozione sul voto alle donne, la Camera aveva creduto di rimandare ogni deliberazione fino a che una Commissione autorevole, all'uopo nominata, non avesse esaminato e studiato la questione in tutti i suoi aspetti tanto in relazione all'elettorato amministrativo, quanto all'elettorato politico.

È vero che le rappresentanze commerciali sono costituite con funzioni essenzialmente d'indole economica, ma non si può disconoscere che le Camere di commercio hanno anche alcune funzioni di natura amministrativa e politica.

Perciò non era possibile risolvere allora la questione di principio dell'ammissione diretta delle donne al voto anche per le sole elezioni delle Camere di commercio.

Ora che quella Commissione, come hanno ricordato il relatore ed il senatore Parpaglia, si è dopo maturo studio pronunciata nel senso di estendere alle donne l'elettorato commerciale, io non ho e non potrei avere nessuna difficoltà ad accogliere l'iniziativa dell'Ufficio centrale e ad accettare la sua proposta.

D'accordo nel principio del voto alle donne commercianti, non potrei esserlo ugualmente sul modo col quale è attuato nella disposizione legislativa.

L'art. 16 del disegno di legge stabilisce che per avere il diritto elettorale per le Camere di commercio occorre essere iscritti nelle liste elettorali politiche.

Colla proposta della Commissione non si tien conto di questa regola, ma si deroga alla medesima relativamente alle donne.

Infatti esse avrebbero il diritto elettorale a condizione di esercitare il commercio, aver compiuti gli anni 21 e conseguita la licenza elementare obbligatoria.

Or è evidente che in alcuni casi acquisterebbero il diritto elettorale senza il concorso delle condizioni volute per tutti gli altri commercianti, in alcuni casi sarebbero escluse anche se avessero al pari di quelli i requisiti voluti dalla legge per l'elettorato politico.

Quindi bisogna coordinare la disposizione relativa all'elettorato delle donne con le altre della legge, in modo che vi sia perfetta equivalenza di requisiti e di diritti.

Il senatore Parpaglia ha fatto un'altra acuta e giusta osservazione circa l'art. 18.

L'art. 18 del disegno di legge ministeriale stabilisce: « Non sono nè elettori nè eleggibili, le persone che la legge comunale e provinciale esclude dall'elettorato e dalla eleggibilità amministrativa ».

Quest'articolo era chiaro e non poteva dar luogo a dubbi di nessun genere, perchè nel progetto originario le donne non erano ammesse all'elettorato.

Infatti, tra le persone che la legge all'art. 22 esclude dall'elettorato, oltre quelle escluse per indegnità ecc., vi sono anche le donne. Or, conferendosi ad esse tale diritto, se noi lasciasimo l'articolo così come si trovava nel disegno ministeriale, cadremmo in una contraddizione, giacchè concederemmo da una parte ciò che poi negheremmo da un'altra.

Quindi conviene che l'articolo sia emendato.

Intesici su questi due punti, io non credo che il Senato possa avere difficoltà ad accogliere la proposta della sua Commissione. Io confido che il Senato vorrà approvare la proposta del voto alle donne e in pari tempo onorare del suo voto favorevole un disegno di legge che spero varrà a dare nuovo vigore alle rappresentanze commerciali del nostro paese per lo svolgimento della ricchezza e della prosperità nazionale (*Vive approvazioni*).

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Come presidente della Commissione a cui fu dato l'onorifico incarico di studiare il problema del voto elettorale amministrativo alle donne, io sono molto lieto dell'accoglienza che tanto il Governo quanto il nostro Ufficio centrale hanno fatto alla proposta della Commissione; vale a dire di dare il voto alle donne iscritte nella lista dei commercianti per le elezioni alle Camere di commercio, voto che è subordinato solamente a certe condizioni di capacità, dalle quali, secondo un generale e giusto concetto, non si può prescindere nell'attribuire il diritto elettorale.

Credo che alle due obiezioni, molto acutamente sollevate dal collega senatore Parpaglia per rispetto all'articolo 16 e all'articolo 18, si possa opportunamente soddisfare non modificando in riguardo alle donne l'articolo 16 e

l'articolo 18, ma togliendo addirittura la lettera *g* dell'articolo 16 per farne un articolo a parte. Difatti si tratta di un principio nuovo che introduciamo nella nostra legislazione ed è bene che esso figuri in un articolo speciale di legge, anzichè formare un semplice paragrafo in un articolo che dispone di altre cose.

Mi sembra, del resto, che da questo concetto non dissenta l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io credo che sia bene riservare la questione al momento in cui si delibererà del voto alle donne. Anzi mi parrebbe opportuno, di rimandare l'esame degli articoli che si riferiscono a questo argomento, e cioè il 16 e il 18 alla seduta di domani, al fine di prendere gli accordi colla Commissione per concretare le disposizioni relative.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Giuramento del senatore Tamassia.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor prof. Arrigo Tamassia, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Arrivabene e Veronese di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Tamassia è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor prof. Arrigo Tamassia del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge, del quale fu testè chiusa la discussione generale.

Ne rileggo gli articoli:

CAPO I.

Istituzione, scioglimento e attribuzioni delle Camere di commercio e industria.

Art. 1.

Le Camere di commercio ed arti, esistenti nel Regno, in virtù della legge 6 luglio 1862, n. 680, e quelle che possono istituirsi a' termini della presente legge, assumono la denominazione di Camere di commercio e industria. (Approvato).

Art. 2.

Con decreto Reale può modificarsi la circoscrizione territoriale di dette Camere, nonché il numero dei componenti i rispettivi Consigli camerali.

Con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio comunale e provinciale del luogo e sentito il Consiglio dell'industria e del commercio, può taluna Camera essere soppressa e venir fusa con altra, e possono istituirsi delle nuove.

La sede e la circoscrizione territoriale delle nuove Camere e il numero dei componenti i rispettivi Consigli sono stabiliti con decreto Reale.

(Approvato).

Art. 3.

I Consigli camerali possono essere sciolti con decreto Reale, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, per accertate irregolarità nell'amministrazione camerale o per inosservanza delle disposizioni della presente legge e del regolamento che sarà emanato per la sua attuazione, o per accertata impossibilità di funzionare.

In caso di scioglimento, l'amministrazione è affidata a un commissario governativo, fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Può anche esser ordinata, con decreto Reale, una revisione straordinaria delle liste elettorali delle rispettive Camere, da compiersi a cura del Tribunale che ha giurisdizione sulla città sede della Camera.

La durata dei poteri del commissario governativo sarà di due mesi: per motivi amministrativi potrà essere prorogata; ma le nuove elezioni dovranno in ogni caso seguire non oltre quattro mesi dalla data del Regio decreto

di scioglimento, salvo il caso in cui sia stata ordinata la revisione straordinaria di cui al precedente comma ed occorra un maggior termine per il suo compimento.

(Approvato).

Art. 4.

Le Camere di commercio e industria hanno per iscopo di rappresentare, presso il Governo, gli interessi commerciali e industriali del proprio distretto, e di assicurarne e promuoverne lo sviluppo, in armonia con quelli generali economici della nazione.

(Approvato).

Art. 5.

Le Camere di commercio e industria hanno le attribuzioni seguenti, oltre quelle che sono o possono essere loro deferite da leggi e decreti speciali:

a) studiano, sia d'iniziativa propria, sia su richiesta del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, qualsiasi questione attinente allo scopo di cui al precedente articolo, per presentare proposte, circa i mezzi più idonei a raggiungere lo scopo stesso;

b) raccolgono, anche a richiesta del Ministero predetto, e forniscono ad esso notizie e dati statistici sulle condizioni del commercio e dell'industria nel proprio distretto;

c) danno alle altre autorità governative le informazioni e i pareri dei quali fossero richieste su materie di competenza delle Camere;

d) compilano e rivedono periodicamente la raccolta degli usi e delle consuetudini commerciali del proprio distretto e rilasciano certificati su tale materia, indicando la deliberazione camerale in cui i singoli usi furono accertati;

e) ricevono e registrano le denunce della costituzione, modificazione e cessazione delle Ditte e Società, di cui all'art. 59; in mancanza delle denunce, provvedono d'ufficio;

f) compilano, in base a norme regolamentari, da sottoporre all'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio, ruoli di curatori di fallimento, di periti commerciali e industriali e di agenti di cambio e mediatori;

g) designano, a richiesta delle parti, arbitri per la risoluzione amichevole di controversie fra commercianti o industriali, fra costoro ed i loro impiegati e fra industriali ed operai;

h) hanno alla loro dipendenza le Borse di commercio e ne sostengono le spese; possono, coll'autorizzazione del ministro di agricoltura, industria e commercio: assumere la direzione e l'amministrazione di musei commerciali, di stanze di compensazione, di stabilimenti pel saggio e per la stagionatura delle sete, di magazzini generali e simili istituti, creati nell'interesse del commercio e dell'industria; istituire premi d'incoraggiamento e contribuire a spese d'utilità pubblica commerciale o industriale; far parte di consorzi aventi per fine di giovare al commercio o all'industria di una o più provincie;

i) formano mercuriali e listini agli effetti dell'articolo 38 del Codice di commercio e rilasciano le attestazioni relative; inviano periodicamente copia di dette mercuriali al Ministero di agricoltura, industria e commercio, e ne conservano copia autentica nel proprio archivio per la durata di almeno dieci anni;

j) autenticano le firme dei commercianti iscritti nel registro delle Ditte e rilasciano estratti del registro stesso; certificano sull'ammissibilità dei concorrenti alle gare per gli appalti; rilasciano certificati d'origine delle merci; rilasciano certificati di legittimazione a viaggiatori di commercio;

k) possono provvedere, singolarmente o riunite, in proprio o col concorso del Governo e di altri enti pubblici e privati: all'istituzione e al mantenimento d'Istituti d'istruzione commerciale e industriale; alla costituzione di borse di pratica commerciale e industriale e di premi d'incoraggiamento; all'organizzazione di esposizioni industriali e commerciali nel Regno, e previa approvazione del Ministero d'agricoltura, industria e commercio - di concorsi di espositori italiani alle Mostre all'estero;

l) possono convocare in assemblea generale determinate categorie di elettori del distretto camerale, per l'esame di speciali questioni d'interesse commerciale e industriale;

m) possono riunirsi in congressi o assemblee generali e costituire unioni o federazioni permanenti, per esaminare, con riguardo agli interessi di più provincie o regioni o di tutto il Regno, questioni commerciali o industriali.

Le norme regolatrici di tali congressi o assemblee e l'ordinamento di tali unioni o federazioni saranno stabiliti con regolamenti spe-

ciali, deliberati dall'assemblea delle Camere e approvati dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

Art. 6.

Ogni Camera di commercio e industria deve inviare al Ministero di agricoltura, industria e commercio:

a) una relazione annuale sull'andamento del commercio e dell'industria nel rispettivo distretto, con particolare menzione delle Ditte e Società commerciali e degli impianti industriali sorti o cessati durante l'anno, dei nuovi rami di traffico e delle cause generiche e specifiche dei fatti economici rilevati;

b) un rapporto semestrale sul traffico delle merci che formano oggetto di frequenti e importanti transazioni temporanee nel distretto;

c) una statistica triennale delle industrie del distretto.

Se qualche Camera trascuri l'invio della relazione o del rapporto di cui sopra, il ministro ha facoltà di valersi dell'opera di funzionari dello Stato, per gli studi che possano occorrere sulle condizioni del commercio e dell'industria nel distretto di quella Camera, ponendo a carico della medesima la relativa spesa.

(Approvato).

Art. 7.

Le Amministrazioni pubbliche o sottoposte a sorveglianza dello Stato forniranno alle Camere di commercio e industria le notizie che da esse saranno domandate per gli studi che, a richiesta del Ministero di agricoltura, industria e commercio o di propria iniziativa, si propongano di compiere nell'interesse del commercio e dell'industria.

(Approvato).

Art. 8.

La corrispondenza fra le Camere di commercio e industria ed il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha corso in franchigia. Parimenti, è ammessa in franchigia postale la corrispondenza delle Camere medesime con i municipi e con gli uffici governativi del rispettivo distretto camerale e reciprocamente.

(Approvato).

CAPO II.

Composizione del Consiglio camerale.

Art. 9.

I Consigli delle Camere di commercio e industria sono elettivi.

Il numero dei loro componenti non può essere maggiore di 31, nè minore di 11.

Possono farne parte i regnicoli e gli stranieri aventi le condizioni prescritte dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 10.

I componenti di ciascun Consiglio sono eletti a maggioranza relativa. Essi scelgono fra loro un presidente e un vice-presidente a maggioranza assoluta di voti e per isquittinio segreto.

(Approvato).

Art. 11.

L'ufficio dei consiglieri delle Camere è gratuito.

Essi però hanno diritto di essere indennizzati delle spese di viaggio ed altre, derivanti a loro in seguito a speciale incarico ricevuto dalle Camere.

(Approvato).

Art. 12.

I consiglieri delle Camere sono eletti per quattro anni.

Alla fine di ogni biennio essi sono rinnovati per la metà del loro numero; se sono in numero dispari, ne è rinnovato uno di meno nel primo biennio.

Al compiersi del primo biennio l'esclusione è fatta per estrazione a sorte. In seguito per anzianità di elezione.

Gli uscenti possono essere rieletti.

(Approvato).

Art. 13.

Il presidente e il vice-presidente durano in carica due anni e possono essere rieletti per i due bienni successivi. In seguito possono essere nuovamente eletti purchè ottengano almeno due terzi dei voti dei consiglieri assegnati alla Camera.

(Approvato).

Art. 14.

Il presidente è il legale rappresentante della Camera; ne dirige l'amministrazione; convoca e presiede le adunanze; firma la corrispondenza e tutti gli atti; autentica la firma dei commercianti e rilascia certificati in estratto dal registro delle Ditte, di cui all'art. 61.

In caso d'assenza o d'impedimento del presidente, le funzioni di questo sono esercitate dal vice-presidente; mancando ambedue, da altro dei consiglieri in ordine di anzianità, residente nel capoluogo della Camera di commercio.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Pregherei la Commissione di rinunciare al suo emendamento. Io intendo la ragione che lo ha suggerito, quella, cioè di aver sempre nella sede della Camera di commercio chi supplisca in caso di mancanza del presidente e del vice-presidente.

Ma per ottenere l'intento non è necessario il temperamento proposto dalla Commissione. Adottando il concetto che lo ha ispirato, si dovrebbe incominciare coll'esigere che il presidente e il vice-presidente risiedano nel comune dove è la Camera, o supporre che vi dimorino molti consiglieri. Inoltre converrebbe prevedere il caso in cui chi vi ha dimora non possa o non voglia accettare.

Mi pare che sarebbe meglio tornare alla formula antica del testo ministeriale, tanto più che l'esperienza ha mostrato che non può dar luogo a inconvenienti seri o maggiori di quelli ai quali si andrebbe incontro con la voluta innovazione. Ecco perchè gradirei che il relatore non insistesse nell'emendamento.

BETTONI, *relatore.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI, *relatore.* La Commissione aveva avanzata questa modificazione, desiderata dall'Unione delle Camere di commercio; ma, se il signor ministro vuol mantenere la sua proposta, la Commissione non insiste nell'emendamento presentato, poichè in pratica il buon funzionamento delle Camere di commercio per questo fatto non può soffrire nocimento.

PRESIDENTE. Consente quindi il signor senatore Bettoni di ritornare alla dizione del Ministero?

BETTONI, *relatore*. Sì.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'art. 14 nel testo ministeriale.

Art. 14.

Il presidente è il legale rappresentante della Camera; ne dirige l'amministrazione; convoca e presiede le adunanze; firma la corrispondenza e tutti gli atti; autentica la firma dei commercianti e rilascia certificati in estratto dal registro delle Ditte, di cui all'art. 61.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, le funzioni di questo sono esercitate dal vice-presidente; mancando ambedue, da altro dei consiglieri in ordine di anzianità.

Pongo ai voti questo articolo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 15.

Non possono contemporaneamente far parte del Consiglio camerale i consanguinei fino al secondo grado, gli affini di primo grado, i soci di una stessa Società in nome collettivo, gli accomandatari di una stessa Società in accomandita semplice, i membri del Consiglio d'amministrazione coi direttori della stessa Società anonima, l'armatore e il capitano della nave, l'esercente di un'azienda commerciale o industriale e il direttore di questa.

Il numero degli stranieri non può eccedere il sesto del numero dei consiglieri di ciascuna Camera.

PISA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISA. Ho chiesto la parola per una dilucidazione che domando alla cortesia dell'onorevole amico Bettoni, relatore della Commissione.

Si tratta di cosa che ha qualche importanza perchè fu già discussa anche nel Consiglio del commercio nell'ultima occasione della presentazione di un progetto di legge che non divenne poi legge e che porta una data piuttosto remota: il progetto di legge Lacava del 1893. Ora in questo articolo vedo queste parole che non hanno per me il senso chiaro che io de-

sidererei avessero. Le parole sono precisamente queste: « I membri del Consiglio di amministrazione coi direttori della stessa Società anonima ». Parrebbe dalla dizione di questa frase dell'articolo che esistesse, a norma dell'art. 15 attuale, l'incompatibilità soltanto fra i membri del Consiglio di amministrazione di una anonima col direttore, mentre si sollevò nel 1893 la gravissima questione della incompatibilità di permanenza nel Consiglio della Camera di commercio di parecchi membri del Consiglio di amministrazione di una stessa Società anonima. E la cosa è chiara. Qui si prescrive che non possono sedere nel Consiglio il direttore dell'anonima e i consiglieri dell'anonima stessa, ma non è detto che non possano sedervi contemporaneamente molti dei consiglieri di una stessa anonima e pare dovrebbe risultare espressamente che ciò non sia concesso.

Del resto vi sono due pareri del Consiglio di Stato in base all'art. 10 della legge vigente, perchè anche nella legge vigente all'art. 10 la dizione non è precisa ed ha dato luogo a questioni. Questi due pareri del Consiglio di Stato hanno affermato unanimi che va intesa la incompatibilità non solo fra un amministratore di un'anonima e il direttore della medesima ma devono essere considerati incompatibili in una sola Camera di commercio più amministratori di una stessa Società anonima. La legge non vuole direttori e amministratori insieme perchè teme qualche inconveniente che è ovvio di comprendere: *a fortiori* la legge stessa non può ammettere che sei, sette amministratori di una stessa Società facciano parte di un Consiglio della stessa Camera di commercio, perchè può dipendere dalla intesa o meno degli amministratori sull'odato fra di loro, perchè la loro azione possa tornare utile o dannosa all'Istituto camerale di cui si tratta, che può così talora essere messo in loro balia.

Domando al senatore Bettoni, nel caso che divida queste mie preoccupazioni, che voglia introdurre una variante, che fu già proposta in Consiglio del commercio nel 1893, anche per evitare nuove questioni davanti il Consiglio di Stato, come pure per meglio interpretare lo spirito della legge stessa.

La proposta è unicamente dettata dal biso-

gno di evitare eventuali collusioni tra i membri di una stessa Società anonima, i quali possono influire dannosamente all'interesse pubblico nei deliberati della Camera di commercio.

BETTONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BETTONI, *relatore*. Non c'è dubbio che la lettera dell'articolo fa l'effetto che sono ammessi anche più di due consiglieri della stessa Società anonima, a far parte d'una medesima Camera di commercio. Ma credo che il proponente la legge si sia preoccupato di non voler aumentare il numero delle incompatibilità; perchè è vero che può succedere il caso ammesso dal senatore Pisa, ma è anche vero che gli amministratori di una Società anonima si trovano in una condizione ben diversa da quella di altri ritenuti incompatibili dall'art. 15.

Penso che l'esclusione completa alla quale vuole arrivare il collega Pisa, sia alquanto incepante per le Camere di commercio minori, cui non è facile trovare dei buoni consiglieri camerali.

In tutti i modi, prima di proporre una modificazione all'articolo, sarà bene sentire anche il ministro che l'ha dettato, e le ragioni che adduce per accettare o no la proposta del senatore Pisa.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Poichè l'onor. Bettoni si rivolse a me, credo dovergli dire che mi pare conveniente mantenere il testo dell'articolo tale e quale è formulato. Prima di tutto i casi di incompatibilità, di cui si è parlato, saranno molto rari. Basta ricordare che nell'art. 16 si limita il diritto elettorale degli amministratori della Società anonima, soltanto al presidente, e agli amministratori con firma. Se altri elettori appartenenti a Società anonime fossero chiamati a far parte dei Consigli camerali non sono, nè potrebbero essere incompatibili.

Un'altra ragione per la quale non reputo utile modificare il testo dell'articolo è che su di esso si formò già una giurisprudenza, e il modificare potrebbe dar luogo a dubbi nuovi, maggiori di quelli sorti prima e già risolti.

È meglio quindi lasciare le cose tali e quali sono.

PISA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISA. Non intendo di fare una questione su questo argomento, ma mi limito a citare appunto la relazione del 1893, che aveva sciolto il dubbio. Perchè si tratta di schiarimenti, non di modificazioni, l'aveva risolta nettamente in questo senso:

« Gli amministratori di una stessa Società anonima e il direttore e gli amministratori della medesima ».

Non si fa altro che applicare la giurisprudenza già affermata replicatamente dal Consiglio di Stato. Ritorno quindi a quello che dissi e non domando nessuna variante *sostanziale* della legge.

Si vede che la legge attuale, che ha ispirato anche la redazione odierna si prestava a discussioni e dubbi se ha richiesto varie volte l'intervento del Consiglio di Stato.

Noi non abbiamo che da introdurre una leggerissima mutazione di parole per ovviare a nuovi ricorsi al Consiglio di Stato, e mi sembra plausibile e chiaro il motivo di questa variante.

Torno a dire, però, che non intendo di abusare della pazienza del Senato. Mantengo l'idea del meglio; ma, se si vuole limitarsi all'idea del bene (non chiaro), continuerà a lavorare il Consiglio di Stato, il quale del resto non avrebbe bisogno di ulteriore lavoro.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti quest'art. 15.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passiamo ora all'art. 16.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Proponerei che fosse sospesa la discussione degli articoli 16, 17 e 18.

PRESIDENTE. Se nessuno fa opposizione, si intende sospesa la discussione degli articoli 16, 17 e 18.

Art. 19.

Chiunque, dopo di essere stato eletto, perda i requisiti, di cui ai precedenti articoli, per

l'elettorato o l'eleggibilità, decade immediatamente dalle funzioni.

La stessa decadenza colpisce chi, per qualunque causa, per sei mesi consecutivi, senza regolare congedo, non prenda parte alle adunanze della Camera.

La Camera, quando si verifichi alcuno dei casi previsti nel presente articolo, deve, entro un mese, pronunziare, con deliberazione motivata, la decadenza e provvedere alla surrogazione dei decaduti.

Per la surrogazione si procede a norma degli articoli 32 e 33.

(Approvato).

Art. 20.

Le liste elettorali commerciali sono compilate e annualmente rivedute dalle Commissioni elettorali comunali, in base agli elenchi definitivi degli elettori politici, decretati dalla Commissione elettorale provinciale.

Gli elenchi modificativi delle liste commerciali, coi relativi documenti, sono dalla Commissione elettorale comunale trasmessi, non più tardi del 15 giugno, alla Camera di commercio e industria, o, in mancanza di essa, al Tribunale avente giurisdizione sulla città sede della Camera stessa.

La Camera o il Tribunale, non più tardi del 31 agosto, restituisce alla Commissione comunale gli elenchi definitivi approvati, insieme coi documenti, compresi quelli in base ai quali la Camera ha eseguito le iscrizioni o cancellazioni di ufficio.

Contro le decisioni della Camera o del Tribunale è ammesso il ricorso alla Corte d'appello.

Per quant'altro riguarda la formazione e revisione delle liste elettorali commerciali valgono le norme, il procedimento e i termini stabiliti dalla legge comunale e provinciale, in quanto non siano contrari alle disposizioni contenute nel presente articolo.

(Approvato).

Art. 21.

Il Governo, con Regio decreto, determina le sezioni elettorali di ciascuna Camera, e la votazione si fa nei luoghi fissati dalla Giunta municipale o dalla Camera di commercio nei comuni ove questa ha sede.

In ogni sezione elettorale deve pubblicarsi, ad ogni elezione all'epoca della sua revisione, la lista generale degli elettori della Camera di commercio, decretata dalla Camera o dal Tribunale che ne fa le veci.

(Approvato).

Art. 22.

Le spese per le elezioni sono a carico delle Camere di commercio e industria.

I comuni sono tenuti a fornire i locali, con l'arredamento necessario per il regolare compimento delle operazioni elettorali.

Essi sono pure tenuti a provvedere alla affissione dei manifesti e alla distribuzione dei certificati.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura industria e commercio*. Mi rincresce di non poter aderire all'emendamento.

L'ultimo comma dell'articolo dice: « Essi sono pure tenuti a provvedere all'affissione dei manifesti e alla distribuzione dei certificati, salvo rimborso da parte delle Camere, della spesa straordinaria che essi avessero dovuto eventualmente sostenere per tale causa ».

Si vorrebbe negare questo rimborso ai comuni. Ora la ragione per cui si è proposto questo rimborso è evidente. Anzitutto i comuni già contribuiscono col dare i locali e non è giusto che debbano sostenere anche le spese straordinarie per le elezioni di un ente, il quale ha i propri contribuenti e le proprie tasse, e meno conviene di gravare anche delle maggiori spese per le elezioni commerciali.

BETTONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI, *relatore*. Noi non siamo meno teneri del ministro per le finanze dei comuni, le quali in verità si trovano in condizioni poco liete; ma qui si tratta di far spendere ai medesimi al massimo una diecina di lire ogni tanto, poichè resterebbe a loro la spesa d'affissione dei manifesti e della distribuzione delle schede, cosa di ben poco conto.

Ho poi qui una petizione della Camera di commercio di Alessandria per citarne una, la quale si trova in una provincia dove vi sono trecentotrentatré comuni, e dato che ogni co-

mune chieda dieci lire di rimborso per detto servizio, la Camera di Alessandria dovrà pagare 3300 lire, ossia una gran parte delle sue rendite annue, mentre per un comune, lo spendere dieci lire, ripeto, sarebbe cosa insignificante.

Pregherei quindi il ministro a non volere insistere nella conservazione dell'antica formula dell'articolo, vista la poca entità della spesa, per cui esula assolutamente la preoccupazione in tutti noi di non aggravare i comuni.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Nell'altro ramo del Parlamento si è in questi ultimi tempi accentuata la tendenza contraria a gravare i comuni di ulteriori spese, oltre quelle non lievi oggi ad essi addossate; per esempio, quando si trattò della legge per l'ultimo censimento del bestiame, la Camera non volle consentire che ai comuni si imponesse senza rimborso l'obbligo di curare la distribuzione delle schede. Si fece la questione del principio, per affermare il proposito di non far soggiacere quelle Amministrazioni a nuove spese. Non vorrei che il disegno di legge potesse incontrare delle difficoltà per questa ragione. Mi rincresce perciò di non poter aderire alla proposta della Commissione e le sarei grato se volesse ritirarla.

BORGATTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGATTA. Io che sono a capo di un comune mi sento tenero quanto altri mai delle sorti dei comuni; ma posso dire che, quando occorre di fare affiggere questi manifesti e di distribuire le relative schede, i comuni non hanno da incontrare nessuna spesa, hanno i loro inservienti i quali fanno benissimo questo servizio e non credo che sia necessario accollare alle Camere di commercio il rimborso di nessuna spesa. Che se nella legge si accollasse alle Camere di commercio il rimborso di una spesa, si troverebbe qualche comune indiscreto il quale pretenderebbe il pagamento di somme anche maggiori di quelle che effettivamente abbia potuto incontrare. D'altronde, come ha detto l'onorevole relatore, in certe provincie in cui i comuni sono numerosi (nella mia provincia di Alessandria i comuni sono 343) solo a calcolare

a cinque lire per comune la spesa, ingente sarebbe la spesa complessiva per le Camere di commercio. Quindi io pregherei il ministro di aderire alla proposta della Commissione e per mia parte credo che i comuni non avranno a lagnarsi.

PARPAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PARPAGLIA. Mi associo all'opinione dell'onorevole ministro per una questione dirò di principio. Oramai è necessario di uscire una buona volta da un rovinoso sistema per i comuni. Si verificava una specie di tromba aspirante per assorbire i redditi dei comuni, ed una premente per scaricare nei medesimi tanti servizi che non avevano nè potevano avere carattere comunale.

Non credo che sussistano i motivi ed i timori manifestati dall'onorevole relatore e dal collega Pisa. L'articolo come si presenta può tranquillare tutti.

I termini dell'articolo sono questi: «Essi (cioè i comuni) sono tenuti a provvedere alla affissione dei manifesti e alla distribuzione dei certificati» (e fin qui nulla in contrario) «salvo il rimborso da parte delle Camere di commercio, delle spese straordinarie che essi avessero eventualmente a sostenere» ecc. Così, se il comune non incontra alcuna spesa straordinaria, non ha diritto ad alcun rimborso, ma se avviene il contrario è giusto che di queste spese abbia il rimborso.

Per tali brevissime osservazioni, pregherei l'amico Bettoni, relatore, a non insistere nell'emendamento ed accettare il testo del progetto ministeriale.

PISA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PISA. Mi sembra veramente che questa questione assorba maggior tempo del Senato di quello che è necessario, perchè, per me che ho avuto la ventura di presiedere otto anni una Camera di commercio e che conosco un pochino la questione, non vi ha motivo a discutere. Le Camere di commercio hanno ragione ed i comuni non debbono preoccuparsi di una spesa minima che non può menomamente intaccare le loro finanze, come non può dar motivo di preoccupazione di sorta. In fondo di che si tratta? Diceva bene l'onorevole Parpaglia; l'obbligo di affissione è ammesso pacificamente dal

progetto di legge e dalle Camere di commercio: l'unico dissenso è sul rimborso. Ma questo rimborso, come ha già detto l'onorevole relatore e come consta anche a me, perchè in pratica l'ho visto, si riduce ad un rimborso per una spesa effettiva minima che, al più, devono dei piccoli comuni pagare a un inserviente il quale va ad affiggere un manifesto o a distribuire le schede a poche persone. D'altronde questi comuni ci tengono a tale regolare servizio di affissione e trasmissione delle schede, perchè il commercio li interessa pure altamente, come pure li interessa la possibilità di poter entrare con qualche loro rappresentante nella Camera, prendendo parte attiva alle elezioni. Per me non vi ha dubbio e quindi accederei alla proposta della Commissione.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Rivolgo la preghiera alla Commissione di non insistere nella proposta soppressione dell'ultimo inciso.

Come ha ben notato il senatore Parpaglia, qui non si tratta che di rimborsare le spese straordinarie, ossia quelle che il comune dovrebbe sostenere oltre quelle previste nel bilancio per i servizi del comune. È vero che si tratterebbe spesso di onere non grave, ma è il principio, secondo me, che si deve rispettare, cioè il principio di non addossare ai comuni aggravii che non dipendono dalle funzioni loro affidate nell'interesse esclusivo dell'azienda comunale.

Questo è il punto della questione, del resto io mi rimetto al Senato.

BETTONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BETTONI, *relatore*. Fare una questione di principii su questo punto mi pare proprio fuori di posto, me lo conceda il signor ministro, perchè qui si tratta di evitare ai contribuenti delle spese inutili. Fino a che è il comune, il quale incarica il suo messo di distribuire le schede, nulla spende, ma verrà il giorno in cui un comune, due, dieci, vorranno farsi rimborsare di questo servizio assai modesto ed allora si susciteranno questioni fra comuni e Camere di commercio e relative liti con spese relative.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. È una questione che sembra piccola ma è proprio il caso di dire: *principiis obsta...*

Sarà una ventina d'anni che noi lavoriamo con più o meno felice successo per togliere a carico dei bilanci comunali certe spese che si erano messe loro addosso; e adesso vogliamo ripigliare all'inverso la strada e portare a carico dei bilanci dei comuni le spese occorrenti per il funzionamento delle Camere di commercio?

Ma pensateci un momento, perchè, quando avrete aperta la strada, non sapete dove siete per arrivare. E notate che il comune a cui carico volete mettere queste spese, in molti casi, non ha nessuno interesse nelle operazioni relative alle Camere di commercio, mentre tutte le operazioni riguardanti le elezioni delle Camere di commercio hanno un'evidente interesse per le Camere di commercio stesse.

Io pregherei proprio l'onor. Pisa, il quale è così versato nelle Amministrazioni pubbliche (ma che esamina le cose con criterio spassionato), lo pregherei di voler guardare alle conseguenze che potrebbe avere una deroga in questo progetto di legge ai principii generalmente seguiti e propugnati da oltre un ventennio.

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Faccio plauso alle parole dell'onor. Finali, e aggiungo agli appunti da lui esposti questa considerazione, che qualunque nuovo onere si imponga ai comuni, si trasforma sempre in un aumento dell'imposta fondiaria. Se l'imposta fondiaria è già abbastanza aggravata, allora il comune ricorre alla tassa di famiglia, alla tassa sul valore locativo e ad altri simili balzelli, i quali sono spesso causa di agitazioni, di tumulti, di rivolte e di altri gravi inconvenienti, dei quali ho formato un lunghissimo elenco che mi riservo di comunicare in altra occasione al Senato.

Ora è giunto il momento nel quale sarebbe opportuno fare una sosta sulla pericolosa via di imporre nuove spese ai comuni, per evitare che questi siano obbligati ad aumentare la sovrimposta fondiaria o a creare nuove imposte dirette.

Noi dobbiamo considerare che le condizioni

delle finanze dello Stato sono assai florenti. Nei primi dieci mesi del corrente esercizio si è verificato un aumento di entrata di settanta milioni.

Orbene, se occorrono nuove spese converrebbe sostenerle con siffatti aumenti spontanei delle entrate. Imperocchè dobbiamo considerare che, mentre lo Stato ottiene così notevoli miglioramenti per effetto dell'incremento naturale della ricchezza e per rilevantisimo incremento di tutte le tasse di consumo; i comuni, invece, come anche le province, non hanno da alcuna parte notevoli incrementi di entrate, e a nuove spese devono per necessità contrapporre aumenti di sovrimposte o creazione di nuove imposte dirette.

Dunque se i comuni e le province non hanno la fortuna di raccogliere spontanei aumenti di entrate, cerchiamo di non opprimerli con nuovi oneri; e se nuove spese sono necessarie sosteniamole cogli incrementi naturali delle entrate dello Stato, costituenti una vera fortuna per l'Italia, e che sono il frutto dei provvedimenti finanziari adottati quattordici anni fa quando si chiuse il gran libro del Debito pubblico.

Riassumendo quanto ho avuto l'onore di esporre, concludo che il Governo e il Parlamento devono porre ogni studio per evitare che siano ai comuni imposte nuove spese, perchè non si rinnovino gli inconvenienti lamentati.

BETTONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI, *relatore*. Sebbene io sia persuaso che con questa disposizione avverrà la contraddizione che pagheranno meno i comuni i cui contribuenti pagheranno, viceversa, di più, e tutto andrà così a beneficio dei messi comunali, pur tuttavia prego il Senato di dar voto favorevole a quest'articolo, persuaso che l'onorevole ministro vorrà tener conto nella compilazione del regolamento delle osservazioni che a questo proposito sono state fatte in quest'Aula e confido cioè che in detto regolamento saranno bene specificate quali debbono essere le spese straordinarie alle quali allude la legge.

PISA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PISA. Ho chiesto la parola semplicemente per ringraziare il mio illustre maestro il sena-

tore Finali d'aver fatto il mio nome in questa questione.

Non voglio tediare il Senato continuando in una discussione che è ormai matura. Per me i comuni hanno un interesse ed un interesse non piccolo nelle elezioni delle Camere di commercio, e personalmente (chechè ne pensi l'amico venerando onor. Cadolini, che si è talmente preoccupato della cosa da citare la questione dello Stato) credo che la questione di queste spese vada risolta nel senso proposto dall'Unione delle Camere di commercio.

E giacchè l'onor. relatore ritiene opportuno di rimettersi al regolamento, specialmente per deferenza verso l'onor. senatore Finali, io per deferenza verso l'onor. relatore, mi piego e recedo da qualunque proposta, lasciando la decisione ultima alla saviezza dell'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, rileggo quest'articolo 22, così com'è stato proposto dal Governo.

Art. 22.

Le spese per le elezioni sono a carico delle Camere di commercio e industria.

I comuni sono tenuti a fornire i locali, con l'arredamento necessario per il regolare compimento delle operazioni elettorali.

Essi sono pure tenuti a provvedere alla affissione dei manifesti e alla distribuzione dei certificati, salvo rimborso, da parte delle Camere, della spesa straordinaria che essi avessero dovuto eventualmente sostenere per tale causa.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 23.

Per tutto quanto concerne la costituzione degli uffici elettorali, i poteri del presidente e degli altri competenti gli uffici, le forme delle votazioni, le discipline per le operazioni di squittinio e la polizia delle adunanze, nonchè le pene comminate a coloro che contravvengano alle leggi e ai regolamenti in materia elettorale, si applicano le disposizioni contenute nella legge comunale e provinciale, in quanto non sia altrimenti disposto nella presente legge.

(Approvato).

Art. 24.

L' elettore ha diritto di scrivere nella scheda tanti nomi, quanti sono i membri da eleggere.

Si hanno come non scritti gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri da eleggersi.

La scheda può essere scritta, stampata, o parte scritta e parte stampata.

(Approvato).

Art. 25.

L' Ufficio si pronuncia in via provvisoria su tutte le questioni che si presentano riguardo alle operazioni dell' adunanza, sulla validità dei titoli prodotti e sovra ogni altro incidente, come anche sui reclami intorno allo squittinio.

Dei reclami insorti e delle decisioni prese dall' Ufficio, deve farsi menzione nel verbale.

Gli atti relativi a tali reclami devono essere vidimati da almeno tre dei componenti l' Ufficio e annessi al verbale.

(Approvato).

Art. 26.

Il processo verbale dell' elezione deve, a cura del presidente dell' Ufficio, inviarsi immediatamente al presidente della Camera di commercio e, in mancanza della Camera, al presidente del Tribunale.

(Approvato).

Art. 27.

La Camera o il Tribunale, nel termine di sei giorni, da quello dell' elezione, verifica in seduta pubblica la regolarità delle operazioni, decide sui reclami insorti, fa il computo dei voti, proclama i candidati che ottennero maggior numero di voti, pubblica il risultato delle votazioni, lo notifica agli eletti, e contemporaneamente lo comunica al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

Art. 28.

Se le controversie riguardano l' eleggibilità, contro le deliberazioni della Camera o del Tribunale è ammesso il ricorso alla Corte d' appello, nei modi e termini stabiliti per le elezioni amministrative; se riguardano le operazioni elettorali, il ricorso è portato, anche per il merito, alla competente sezione del Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 29.

Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l' elezione, la nuova elezione, nelle sezioni stesse, deve seguire non più tardi di un mese dalla precedente, nel giorno che sarà stabilito dalla Camera, d' accordo col primo presidente della Corte d' appello.

Non occorre fare o ripetere la votazione:

a) se il voto degli elettori di dette sezioni non influisce nell' elezione di alcuno degli eletti;

b) se la votazione non abbia avuto luogo per volontaria astensione degli elettori.

(Approvato).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione l' articolo 30.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Quest' art. 30 è connesso all' art. 16 e seguenti, la cui discussione è stata rinviata ad altra seduta. Prego quindi il Senato di consentire che anche di questo art. 30 venga rinviata la discussione.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni in contrario, la discussione di questo articolo è rinviata.

Proseguiremo ora nella discussione degli altri articoli.

Art. 31.

Qualora siano elette persone che, a termini dell' art. 15 della presente legge, non possano contemporaneamente far parte della Camera, deve escludersi quella che ebbe minor numero di voti; a parità di voti si esclude il meno anziano d' età.

Se l' elezione non è contemporanea, si esclude il nuovo eletto.

Per la surrogazione dell' escluso si provvede a norma dei due seguenti articoli.

(Approvato).

Art. 32.

Qualora risulti eletto alcuno che, ai termini dell' art. 18 sia ineleggibile, è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo l' ultimo eletto, purchè il numero dei voti riportati non sia inferiore a $\frac{1}{3}$ del numero dei votanti.

In caso di parità di voti ha la preferenza l'anziano di età.

In egual modo si procede per le vacanze che possono verificarsi successivamente per morte, rinuncia o perdita dell'eleggibilità. In questi casi per le surrogazioni si deve aver riguardo al risultato delle ultime elezioni e all'osservanza del termine di cui all'art. 19.

(Approvato).

Art. 33.

Se non si possa far luogo alla surrogazione, nel senso suddetto, e il numero dei componenti il Consiglio camerale si trovi ridotto di un terzo, si deve procedere nel termine di due mesi alle elezioni suppletive. Qualora il numero delle vacanze sia inferiore al detto limite, si provvede nelle prossime elezioni biennali.

Chi surroga uno uscito di carica prima della normale scadenza, dura in ufficio per lo stesso tempo che sarebbe rimasto il predecessore.

(Approvato).

Art. 34.

Verificandosi alcuno dei casi previsti dagli art. 31 e 32, spetta alla Camera di chiamare al posto vacante chi è designato ad occuparlo.

(Approvato).

Art. 35.

Le elezioni dei consiglieri delle Camere si effettuano in una delle domeniche di novembre e dicembre, secondo che sarà determinato nel regolamento di ciascuna Camera, approvato dal Ministero; e gli eletti sono insediati la seconda domenica di gennaio.

Nei casi di rielezione di un Consiglio camerale sciolto, d'istituzione di una nuova Camera o di elezioni suppletive, deve stabilirsi con decreto Reale il giorno in cui avranno luogo le elezioni e quello in cui sarà fatto l'insediamento degli eletti.

(Approvato).

Art. 36.

Qualunque sia l'epoca in cui venga insediato il Consiglio di una Camera nuovamente istituita od il Consiglio rieletto, s'intende che essi sono entrati in funzione il 1° gennaio di quello stesso anno.

(Approvato).

CAPO IV.

A d u n a n z e .

Art. 37.

Le adunanze dei Consigli delle Camere di commercio e industria non sono legali se non v'intervenga la metà almeno del numero dei loro componenti.

Mancando il numero legale, è indetta una seconda convocazione, e le deliberazioni in essa prese sono valide, qualunque sia il numero degli intervenuti, limitatamente però agli argomenti portati all'ordine del giorno della prima convocazione.

Sono eccettuate le deliberazioni relative ai bilanci o a spese che impegnano la Camera per più di un esercizio: per la loro validità è richiesto l'intervento di almeno un terzo del numero dei consiglieri.

Il termine per le convocazioni dei Consigli camerali non può essere inferiore a 10 giorni, tranne i casi d'urgenza, per i quali le Camere possono stabilire nei propri regolamenti interni termini più abbreviati.

(Approvato).

Art. 38.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, il voto del presidente, o di chi ne fa le veci, è preponderante.

Nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità di voti, la proposta s'intende respinta.

Le sedute sono pubbliche, salvo quando si trattino argomenti d'indole personale.

(Approvato).

Art. 39.

Le norme circa le adunanze, le discussioni, il modo di votazione, ed ogni altra materia relativa all'amministrazione interna, sono determinate da un regolamento compilato da ciascuna Camera, da sottoporsi all'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio, nel termine di due mesi dal giorno dell'insediamento del Consiglio.

(Approvato).

Art. 40.

Le deliberazioni dei Consigli camerali devono essere, entro 15 giorni, comunicate al Mini-

stero di agricoltura, industria e commercio, pubblicate nell'albo camerale e tenute esposte per tutta una settimana, entro i 15 giorni successivi al giorno dell'adunanza nella quale furono prese.

Per le deliberazioni di carattere riservato, le quali non interessino il bilancio, i Consigli possono, caso per caso, decidere che la pubblicazione sia omessa o ritardata.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Nei due articoli 39 e 40 sono contenute disposizioni che nella loro locuzione mi sembrano troppo comprensive. Esistono già nel Regno le Camere di commercio ed hanno tutte i loro regolamenti, e credo che nessuno oggi voglia obbligarle tutte indistintamente a fare regolamenti nuovi.

Nell'art. 39 è detto ..

Una voce. L'art. 39 è già votato.

FINALI. ... che un mese dopo il loro insediamento le Camere di commercio devono fare un regolamento.

Questo a me pare uno di quegli artifici in cui è ingegnossissima la burocrazia, ed obbligare così tutte le Camere di commercio al grazioso lavoro di rifare il proprio regolamento, solo forse per comodo di coloro che si dedicano a questi studi speciali.

A me sembra che questa non debba essere l'intenzione del Governo, il quale potrebbe dichiarare che questi due articoli riguardano soltanto quelle Camere di commercio che non avessero un regolamento proprio o ne avessero uno da modificare; e non quelle che lo hanno, e si governano bene con esso. Su questo punto mi sembra necessaria una qualche dichiarazione dell'onor. ministro.

Riconosco che sarebbe stato meglio che io avessi fatte queste osservazioni all'art. 39; ma siccome i due articoli 39 e 40 sono affini, il ministro potrà egualmente fare le sue dichiarazioni e suppongo consenta con me nell'interpretazione e applicazione restrittiva, che dovranno avere queste disposizioni di legge.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Questo disegno di legge

in alcune sue parti modifica le attribuzioni e le funzioni delle Camere di commercio, e di conseguenza i loro regolamenti, che a queste parti si riferiscono, dovranno essere modificati e coordinati con la nuova legge.

Io non intendo affatto che si debbano rifare *ex integro* tutti i regolamenti, ma soltanto che si debbano coordinare con la legge quelli già esistenti, anzi non vi sarebbe stato bisogno di questa disposizione, se non fosse stato necessario stabilire un termine per tale coordinamento.

Le stesse Camere di commercio riformano spesso i loro regolamenti, sia quando modificano le tasse camerali, sia quando mutano gli organici, ecc. e l'onorevole Finali, che è stato ministro, lo sa. Di certo le disposizioni regolamentari che non sono contrarie alla legge non dovranno essere mutate. Ripeto che si tratta soltanto delle modificazioni che si renderanno necessarie per l'esecuzione della nuova legge.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Sono contento di aver provocato queste dichiarazioni dell'onorevole ministro; perchè la dicitura dell'art. 39 intesa letteralmente, porterebbe ad una conseguenza molto più larga; vale a dire che le Camere di commercio non solo dovrebbero fare questo lavoro di coordinamento con la nuova legge ma dovrebbero rifare a nuovo tutto il proprio regolamento.

Dichiaro di nuovo che sono contento di ciò che ha detto il ministro, e delle sue dichiarazioni, savie prudenti e discrete.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 40.

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

CAPO V.

Impiegati.

Art. 41.

La nomina degli impiegati delle Camere di commercio e industria è fatta dai Consigli camerali, in base alla pianta organica e al regolamento del personale, approvati dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

La nomina degli inservienti è riservata al presidente.

Per la nomina degli impiegati è obbligatorio il pubblico concorso.

Il concorso per posti di organico, che eventualmente si rendessero vacanti, non sarà obbligatorio per quegli avventizi fuori organico i quali, forniti dei titoli richiesti, siano già stati ininterrottamente tenuti in servizio con incarichi determinati e retribuzioni fisse da almeno 5 anni al momento della promulgazione della presente legge.

È data facoltà alla Camera di provvedere per l'avanzamento degli impiegati.

La nomina e la revoca sono deliberate a maggioranza assoluta di voti ed a squittinio segreto. (Approvato).

Art. 42.

Le Camere di commercio e industria possono costituire da sole, ovvero unite in consorzio, un fondo di pensioni o di previdenza a favore dei propri impiegati e salariati, secondo norme da approvarsi dal ministro d'agricoltura, industria e commercio.

Le Camere possono tenere per detto fondo amministrazione distinta, e non possono prelevarne alcuna somma, neppure temporaneamente, se non per i fini per cui esso è costituito.

È pur fatta facoltà alle Camere di commercio di iscrivere i propri impiegati e salariati alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, nel ruolo delle assicurazioni popolari.

(Approvato).

CAPO VI.

Patrimonio e tasse.

Art. 43.

Le Camere di commercio e industria possono avere un patrimonio proprio, soltanto nei casi ed alle condizioni previste dall'articolo seguente.

(Approvato).

Art. 44.

Le Camere di commercio ed industria, le quali alla data della presente legge hanno un patrimonio loro proprio, possono conservarlo,

ma debbono destinarne totalmente le rendite a scopi determinati di natura commerciale e industriale, la cui utilità sia riconosciuta dal Governo, oppure a sgravio dell'imposta camerale.

(Approvato).

Presentazione di relazioni.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore, a nome della Commissione di finanze, di presentare le relazioni sui tre seguenti disegni di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 671.52 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1907-908;

Maggiori e nuove assegnazioni per lire 400,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1908-909;

Maggiori assegnazioni per lire 102,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-909.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Finali della presentazione di queste tre relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Presentazione di disegni di legge.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge approvato oggi dalla Camera dei deputati:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1909-910.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del Tesoro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e mandato alla Commissione di finanze.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Veniamo ora all'art. 45 del disegno di legge in discussione; lo rileggo:

Art. 45.

Le Camere provvedono alle spese per il loro funzionamento, oltrechè con le eventuali rendite patrimoniali:

a) prelevando un diritto sui certificati e su gli altri atti che esse rilasciano, esclusi quelli che si riferiscono alle elezioni e tutti gli altri che per legge sono gratuiti;

b) applicando una tassa sul reddito proveniente da ogni forma d'attività commerciale e industriale;

c) prelevando un'imposta sui commercianti temporanei e girovaghi.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accettando la modificazione proposta dalla Commissione al comma b), propongo che il comma c) sia modificato come segue:

c) applicando una tassa, ecc., ecc, invece di dire, come è proposto, *prelevando una imposta*.

PRESIDENTE. La Commissione accetta questa modificazione?

BETTONI, *relatore*. L'accetto.

MANASSEI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANASSEI. Mi sembra che la dizione di questo paragrafo sia troppolata, un poco troppo indeterminata. Anche l'agricoltura in gran parte potrebbe ritenersi industria ...

Voci: No, no.

MANASSEI. ... Ora a me parrebbe conveniente che si determinasse la dizione di questa lett. b) e si dicesse: « attività commerciale ed industriale manifatturiera ».

Però se la Commissione non intendesse d'accettare questa dizione io farei una raccomandazione, che nel regolamento si precisasse l'intendimento di questo paragrafo allo scopo di evitare, che venisse interpretato a danno dell'industria agricola.

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Posso assicurare l'onore

vole Manassei che, se io avessi soltanto il dubbio che si possa andare incontro al pericolo da lui accennato, non accetterei l'emendamento della Commissione. L'articolo come è formulato non può dar luogo all'interpretazione temuta dall'onor. senatore Manassei a pregiudizio dell'industria agraria.

I produttori agrari per la loro industria non sono mai stati e non possono essere considerati come esercenti traffici o industrie soggette a tasse che gli facciano comprendere tra i commercianti e g'industriali previsti in questa legge.

Questo dubbio per me non esiste e anche la Commissione è dello stesso parere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, rileggo l'art. 45 colle modificazioni proposte:

Art. 45.

Le Camere provvedono alle spese per il loro funzionamento, oltrechè con le eventuali rendite patrimoniali:

a) prelevando un diritto sui certificati e su gli altri atti che esse rilasciano, esclusi quelli che si riferiscono alle elezioni e tutti gli altri che per legge sono gratuiti;

b) applicando una tassa sul reddito proveniente da ogni forma d'attività commerciale e industriale;

c) applicando una tassa sui commercianti temporanei e girovaghi.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 46.

Non può stabilirsi alcun diritto, imposta o tassa, senza l'approvazione del Governo, mediante decreto Reale, da emanarsi su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, previo parere del Consiglio dell'industria e del commercio e del Consiglio di Stato.

I limiti d'applicazione dell'imposta e la quota massima di essa sono determinati nel decreto di autorizzazione.

(Approvato).

Art. 47.

Le ditte, che hanno esercizi commerciali e industriali nei distretti di più Camere di commercio e industria, devono corrispondere l'im-

posta a tutte le Camere suddette, in proporzione del reddito ricavato in ciascun distretto.

La suddivisione dei redditi è fatta d'accordo fra le Camere interessate; mancando l'accordo decide un Collegio di tre arbitri nominati dal Consiglio dell'industria e del commercio, secondo le norme e con la procedura che saranno stabilite nel regolamento.

(Approvato).

Art. 48.

I reclami dei contribuenti sono giudicati in via amministrativa dalla rispettiva Camera. Contro la decisione di essa è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria.

I reclami contro la formazione del ruolo dei contribuenti sono giudicati inappellabilmente dal Tribunale che ha giurisdizione sulla città dove risiede la Camera.

I reclami contro la percezione dei diritti sono giudicati inappellabilmente dall'autorità giudiziaria, secondo le ordinarie regole di competenza.

(Approvato).

Art. 49.

Le imposte e i diritti, di cui all'art. 45, sono riscossi coi privilegi delle pubbliche imposte. I modi di riscuoterle sono stabiliti per ciascuna Camera di commercio e industria con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

(Approvato).

Il seguito della discussione è rimandato a domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani, alle ore 15:

I. Sorteggio degli Uffici.

II. votazione di ballottaggio per la nomina;

a) di un commissario di vigilanza sull'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

b) di un commissario di sorveglianza al Debito pubblico.

III. votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni per la somma di lire 12,554.01 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 28: - Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi (Spesa obbligatoria) - dello stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 22);

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 32);

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Riordinamento delle Camere di commercio ed arti del Regno (N. 2 - *Seguito*);

Autorizzazione al prelevamento di nuove somme dal fondo di riserva della gestione propria della Cassa dei depositi e prestiti per il completamento dell'edificio destinato a sua sede (N. 24);

Maggiori e nuove assegnazioni per 123,180 lire ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 25);

Sulle decime ed altre prestazioni fondiarie (N. 13);

Sugli Ordini dei sanitari (N. 5).

La seduta è sciolta (ore 17.45).

Licenziato per la stampa il 31 maggio 1909 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.